



COMUNE DI

CASTELLINO DEL BIFERNO

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE (1943 – 1944)



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

STATUTO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15 settembre 2007, aggiornato dalla Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 12 maggio 2016

TITOLO I

AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

Articolo 1

Carta Fondamentale - Autonomia

1. Il Comune di Castellino del Biferno uniformandosi ai valori consolidati di autonomia, libertà, pluralismo e cooperazione affermati nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana ed ai principi stabiliti dalla legislazione, nonché alla identità storica, civile, culturale della sua popolazione e dei principi ispiratori dello Statuto della Regione Molise, adotta il presente Statuto quale Carta Fondamentale costituente espressione dell'autonomia della sua Comunità.
2. Lo Statuto è la fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dalle norme della Comunità Europea.
3. Il Comune di Castellino del Biferno è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
4. L'autogoverno e l'autodeterminazione della Comunità Castellinese si realizzano con i poteri e gli Istituti inseriti nella presente Carta Fondamentale.
5. Il Comune di Castellino del Biferno esercita le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali a cui si uniforma.
6. Il rapporto con i vari Enti od Istituzioni in genere si ispira ai criteri di collaborazione, cooperazione ed associazionismo ed agisce al fine di assicurare pari dignità sociale senza distinzione di razza, lingua, religione, opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
7. La Comunità determina i propri interessi e bisogni fondamentali attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e per mezzo delle forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 2

Finalità, funzioni ed obiettivi

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e morale della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
3. La potestà regolamentare va esercitata nel rispetto dei principi ispiratori della Presente Carta.
4. Il Comune concorre, anche attraverso rapporti di gemellaggio con altri Enti od Istituzioni in genere, alla promozione delle politiche di pace e cooperazione per lo sviluppo culturale, economico, democratico ed armonico, con il massimo impegno per l'abolizione o mitigazione della fame nel mondo.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definizione degli obiettivi indicati nei piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatici propri o degli Enti di appartenenza.
6. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici - di indirizzo e programmazione - da quelli amministrativi - di gestione.

Articolo 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Molise avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana, nonché ad Ambiti Territoriali settoriali ove riconosciuta la validità.

Articolo 4

Territorio e sede comunale

1. Il Comune ha una superficie di Km² 15.42 e confina con i Comuni di Campolieto, Lucito, Morrone del Sannio, Petrella Tifernina e Matrice. La circoscrizione del Comune è costituita dall'abitato di Castellino del Biferno e dall'Isola Amministrativa "Castellino Nuovo" di Castellino del Biferno la cui estensione territoriale è di circa 17 ettari e costituisce un'enclave nel territorio di Petrella Tifernina, Isola Amministrativa su cui si estendono gli effetti del presente Statuto.
2. Il Palazzo civico, Sede comunale, "Municipio" è ubicato nel centro abitato, capoluogo, in Via Delle Grazie, n. 83 presso l'edificio scolastico Karol Wojtyła Giovanni Paolo II.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella Sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Articolo 5

Albo Pretorio.

1. Sul sito istituzionale del Comune è individuata apposita sezione denominata "Albo Pretorio on line", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 6

Stemma Gonfalone e Fascia

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Castellino del Biferno e con lo stemma approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 2012 in data 05 luglio 1978. Lo stemma raffigura su uno sfondo azzurro la scritta d'orata "CIL":
C come "*Castrum*" Fortezza
I rappresenta la chiave di San Pietro "*In Petri*" Protettore di Castellino
L come "*Lini*". Probabile nome del Duca Lino.
(Interpretazione autentica resa nel presente Statuto, sulla scorta degli studi effettuati dall'Ingegnere Pietro Fratangelo e pubblicati sul suo libro "*Castellino del Biferno tra storia e cronaca, dal 1700 al 1860*")
2. L'uso e la riproduzione dei tali simboli per fini non istituzionali sono vietati se non espressamente autorizzato dal Consiglio Comunale.
3. Il Gonfalone è depositato nell'Uffici del Sindaco o nell'aula consiliare. La sua realizzazione è stata effettuata ai sensi del D.P.C.M. di cui al 1° comma.
4. La Fascia del Sindaco è uniforme alla normativa e viene indossata durante le cerimonie ufficiali e comunque in tutti gli avvenimenti Istituzionali che ne richiedano l'utilizzo.

Articolo 7

Promozione pari opportunità

1. Il Comune tende alla trasformazione qualitativa dei servizi e dell'opportunità di vita, nell'ottica della valorizzazione della rappresentanza femminile e della realizzazione della pari opportunità uomo-donna, bandendo qualsiasi forma di preclusione o pregiudizio.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE - ORGANI ELETTIVI

Articolo 8

Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Essi sono, ciascuno per la propria competenza organi di governo dell'Ente.

Articolo 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, è organo collegiale di indirizzo e di controllo eletto contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le disposizioni di legge.
2. È composto dal Sindaco e da dieci consiglieri e dura in carica un periodo di cinque anni.

Articolo 10

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze assegnategli dalle vigenti leggi e rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e degli enti nei quali il Comune è rappresentato.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo Istituzionale con gli enti od Istituzioni di appartenenza.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal Regolamento.
2. Il Consiglio è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.
3. Il Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione deve convocare la prima seduta del Consiglio che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
4. Il Sindaco, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, deve procedere alla convocazione del Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nella competenza del Consiglio stesso. I richiedenti debbono allegare alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal Regolamento.

Articolo 12

Validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale è validamente riunito, in prima convocazione, con la presenza della metà dei consiglieri assegnati ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo degli stessi.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta; in caso di mancanza di regolamento, lo stabilisce il Sindaco motivando la scelta.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a - i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b - coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c - gli Assessori, il Vicesindaco scelti tra i cittadini ed i Consulenti di fiducia del Sindaco non facenti parte del Consiglio comunale. Essi intervengono su convocazione del Sindaco alle adunanze, partecipano se richiesto alle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 13

Linee programmatiche

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.
3. Con periodicità semestrale il Consiglio provvede alla verifica e all'adeguamento delle linee programmatiche.

Articolo 14

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, con rappresentanza della minoranza, per fini di controllo, indagini, inchiesta, di studio.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano, e sono presiedute da un presidente eletto dai membri che le compongono.
5. La presidenza delle commissioni di garanzia e controllo, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

Articolo 15

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo *status* dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Il Consigliere entra in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Articolo 16

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. Ciascun consigliere rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto; è direttamente responsabile dei voti che esprime sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nel corso dell'anno senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato provvede a comunicargli l'avvio del procedimento ed il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare per iscritto osservazioni e a far valere ogni ragione giustificativa. Entro 15 giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni successivi.
6. Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento.

Articolo 17

Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. È riconosciuta la formazione di ulteriori gruppi consiliari costituiti da almeno tre consiglieri che lascino i gruppi di origine.
3. Ai gruppi consiliari, sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di locali, da parte dell'Amministrazione Comunale, spazi idonei e supporti tecnico-organizzativi, come da relativo Regolamento.

Articolo 18

Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, fino a un massimo di due assessori, che potranno essere scelti dal Sindaco anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori ed il Vicesindaco.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. I componenti la Giunta competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Della nomina della Giunta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla revoca.

Articolo 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce insindacabilmente l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le votazioni sono palesi ed in caso di parità prevale il voto del Sindaco.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa disposizione del Sindaco.

Articolo 20

Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o del responsabile dei servizi. Inoltre:
 - a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
 - b) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - d) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti o Persone fisiche e giuridiche;
 - f) definisce il Piano Economico di Gestione determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi ai responsabili dei servizi;
 - g) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - h) dispone l'accettazione di lasciti o donazioni salvo che ciò non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso la competenza è consiliare;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - j) nomina il Nucleo di Valutazione;
 - k) autorizza l'introduzione o la resistenza di un'azione giudiziaria, qualunque ne sia la magistratura giudicante e il grado di appello e nomina il difensore dell'Ente;
 - l) nomina i membri delle commissioni per concorsi pubblici, da comunicare al responsabile del Servizio interessato;
 - m) determina e modifica le aliquote dei tributi e tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - n) delibera il conferimento di incarichi fiduciari e per consulenze e collaborazioni, demandando al Sindaco la relativa individuazione, attribuzione e definizione;

o) approva progetti, programmi esecutivi, varianti degli stessi per opere, attività, manifestazioni ed iniziative pubbliche;

p) adotta atti relativi a provvedimenti concessioni, locazioni, affitti e transazioni, alienazioni di beni mobili, purché non rientranti nelle competenze assegnate dalla legge al Consiglio Comunale;

q) assume gli impegni di spesa in considerazione delle risorse di bilancio, nelle materie di propria competenza.

Articolo 21

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di indirizzo, di sovrintendenza e di amministrazione. Egli presta Giuramento solenne, in piedi nel primo Consiglio di insediamento pronunciando la formula: *“Giuro di essere fedele alla Costituzione Italiana, alle leggi dello Stato e di adoperarmi incondizionatamente per il bene della collettività castellinese”*.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Convoca e presiede il Consigli e la Giunta, ne fissa l'Ordine del Giorno e ne determina il giorno di adunanza.
6. Impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale ove nominato ed ai responsabili dei vari uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi medesimi.
7. Assicura l'unità di indirizzo della Giunta promovendone e coordinandone le attività degli Assessori.
8. Indice i Referendum Comunali.
9. Promuove e conclude accordi di programma.
10. Nomina il Segretario comunale.
11. Conferisce e revoca incarichi direttivi se lo ritiene opportuno, previa deliberazione di Giunta Comunale.
12. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentati del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. Qualora il Sindaco sia membro di diritto presso tali Enti può delegare stabilmente un Consigliere. Di tale scelta viene data tempestiva comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva, indicando, in caso di revoca, il nominativo del nuovo delegato.
13. Determina gli orari di apertura degli uffici al pubblico.

14. Il Sindaco può delegare con atto formale, parte delle sue funzioni istruttorie a persone o consiglieri di sua fiducia cui vengono attribuiti compiti di studio e di approfondimento di tematiche connesse a materiale di amministrazione locale. Gli incaricati "*Fiduciari Delegati*" rispondono esclusivamente al Sindaco del loro operato, non svolgono alcuna funzione di amministrazione attiva e non hanno diritto a compensi od altro emolumento connesso con lo svolgimento della loro attività. Possono invece disporre, ove autorizzati dal Sindaco, della collaborazione degli uffici per l'acquisizione di documentazione necessaria allo studio. Essi, sono tenuti a presentare al Sindaco relazione finale sullo studio effettuato che servirà esclusivamente al Capo dell'Amministrazione, quale supporto tecnico di collaborazione per le iniziative che il Sindaco stesso deve svolgere. Tale rapporto di Consulenza Speciale, non altera l'equilibrio dei ruoli nell'ambito del principio di collaborazione tra gli Organi Comunali.
15. Il Sindaco è l'unico e diretto responsabile della Protezione Civile.

Articolo 22

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. In particolare:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le istituzioni e le Società appartenenti all'Ente;
 - b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi di personale di supporto, le indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e servizi, aziende, società, associazioni appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 23

Vicesindaco – Assessori

1. È Vicesindaco un componente la Giunta, consigliere comunale, o persona nominata con atto del Sindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nei modi e nei tempi stabiliti dalle leggi.
3. Nel caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, esercita le funzioni l'Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano di nomina.
4. L'assessore, dopo che il Consiglio ha espletato la presa d'atto della nomina avvenuta da parte del Sindaco tramite apposito Decreto, giura con voce sostenuta, con il seguente rito: "*Giuro di essere fedele alla Costituzione Italiana e di operare in conformità ai principi programmatici stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dal Sindaco*".
5. L'Assessore che non interviene per tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori ed il Vicesindaco dandone motivata comunicazione al primo Consiglio Comunale utile.

Articolo 24

Coordinamento per gli interventi a favore dei diversamente abili, per il settore sociale e per gli interventi utili al miglioramento della Pubblica Istruzione

1. In attuazione del principio di solidarietà e di trasparenza, al fine di conseguire il coordinamento degli interventi fatti dal Comune in ogni sede, per il sociale ed a favore dei diversamente abili, con l'interessamento dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'Ambito Comunale, il Sindaco può istituire un Comitato di coordinamento, che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge o prevedibili con l'utilizzo del Fondo di Solidarietà Cosmopolita, ove si dovesse essere constatata una inoperosità od inadeguatezza dei servizi d'Ambito. La presidenza può, su richiesta, essere delegata al Vicesindaco oppure ad un Assessore.
2. I lavori istruttori competono alla segreteria ed ai dipendenti comunali, che curano i rapporti con i diversamente abili e con i loro familiari, mentre nel Coordinamento possono essere invitati a partecipare anche esponenti politici e dirigenti dell'Ambito Sociale di riferimento.
3. Al Coordinamento partecipa anche un rappresentante di genitori, eletto eventualmente in seno ad un comitato cittadino.
4. In attuazione ai principi costituzionali e delle leggi nazionali di riferimento, viene promosso un coordinamento scolastico al fine di migliorare gli interventi di ogni genere nel settore della Pubblica Istruzione, controllando le dinamiche degli uffici regionali preposti e proponendo politiche di miglioramento delle condizioni architettoniche e di apprendimento scolastico. La Presidenza del coordinamento è affidata al Sindaco che su richiesta può anche delegare.
5. I lavori istruttori competono alla segreteria ed ai dipendenti comunali, i quali cureranno i rapporti con i genitori e con le competenti Istituzioni delle quali acquisiscono in via preventiva ogni documentazione utile.
6. Al coordinamento partecipa anche un rappresentante dei genitori, eletto eventualmente in seno ad un comitato cittadino.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 25

Principi generali

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili

degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Articolo 26

Responsabili dei servizi

1. Ai Responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del Sindaco o del Commissario.
3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta comunale o dal Commissario.

Articolo 27

Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

Articolo 28

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. I contratti previsti al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica o all'incarico commissariale in relazione al quale sono stipulati.

Articolo 29

Incarichi e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi esterni possono essere affidati solo a soggetti in possesso di una particolare specializzazione universitaria.

2. Presupposti necessari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. occorre avere in via preliminare accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Il Comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, oggetto e compenso dell'incarico quale condizione di efficacia dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del requisito della specializzazione universitaria e dell'obbligo di applicare e pubblicizzare procedure comparative gli incarichi di componente degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi operanti nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
5. Il Consiglio comunale approva un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.
6. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 30

Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o del Commissario, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.
2. Il Comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Titolo VI (Controlli), capo III (Controlli interni) del D.Lgs. n. 267/2000. Spetta al regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni o l'affidamento di incarichi esterni.

Articolo 31

Conferenza dei capi-servizio

1. È istituita la conferenza dei capi servizio. Essa opera sotto la presidenza del Segretario comunale.

2. In caso di sua mancanza o impedimento assume la presidenza della conferenza uno dei Responsabili di Servizio, indicato dal Sindaco o dal Commissario.
3. La conferenza si riunisce almeno una volta a quadrimestre per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione; formula proposte circa l'organizzazione dei servizi; riferisce alla giunta comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il Sindaco o il Commissario, per consentire loro la partecipazione ai lavori.

Articolo 32

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
2. Il Consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge.

TITOLO IV

FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE, SERVIZI

Articolo 33

Attività finanziaria ed impositiva del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Articolo 34

Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 35

Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al Consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al Consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
3. Prima della approvazione del bilancio di previsione finanziario del Comune, devono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 36

Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 37

Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

Articolo 38

Controllo di gestione

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Articolo 39

Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 40

Organo di revisione

1. Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.
2. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il Comune.
4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del Comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune.
6. Il presidente del Consiglio comunale, sentito il Sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

Articolo 41

Attività dell'organo di revisione

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce entro cinque giorni al Consiglio comunale.
3. I revisori possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'organo di revisione assiste alle sedute del Consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del Comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Articolo 42

Forme di gestione dei servizi

1. L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio comunale può delegare a Enti sovracomunali l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

TITOLO V

Organizzazione territoriale, partecipazione popolare, associazionismo, referendum e funzione normativa

Articolo 43

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.
2. Controlla le politiche degli Ambiti Territoriali di riferimento affinché gli stessi rispettino l'autonomia Comunale stabilita dalla Costituzione Italiana.
3. Ogni attività amministrativa intesa ad ottenere una collaborazione sovracomunale, deve essere affiancata da una speciale commissione comunale volta a stabilire le linee guida e ad esercitare gli opportuni controlli atti a tutelare gli interessi comunali nel rispetto delle indicazioni dell'Ambito.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 44

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli previsti dalla legge attraverso accordi ed in sede di cooperazione.

Articolo 45

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Articolo 46

ConSORZI - Azienda Speciale

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.
2. La convenzione, oltre ai contenuti discrezionali che stabiliscono le finalità, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che vede disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
5. L'Azienda Speciale è un Ente strumentale del Comune dotato di propria personalità giuridico-amministrativa, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
6. Sono Organi dell'Azienda Speciale il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale cui compete la responsabilità gestionale.
7. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra persone che hanno le caratteristiche di nomina a Consigliere Comunale di comprovata e documentata esperienza amministrativa, oltre alla competenza tecnica nel settore aziendale di riferimento.
8. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del C.d.A. anche prima della scadenza del mandato, motivando l'atto e provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
9. Il Comune conferisce all'Azienda il Capitale in dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo Statuto e gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. I revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurano la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza consiliare.

Articolo 47

Unione di comuni

1. In attuazione dei principi legislativi di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Articolo 48

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità dell'attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti dell'organo competente, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Articolo 49

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Articolo 50

Istanze

1. I cittadini singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni o proposte intese a promuovere interventi per la tutela degli interessi collettivi sulle quali si pronunciano gli organi elettivi, secondo le rispettive competenze, nel termine di trenta giorni con appositi motivati provvedimenti.

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Articolo 51

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini.

Articolo 52

Associazioni

1. La Giunta comunale registra su apposito Albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, associazioni riconosciute di interesse per la comunità che operano senza scopi di lucro, dandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente, incentivandole attraverso l'erogazione di contributi; definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti; inoltre l'Amministrazione Comunale può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative, ed in generale di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria od integrata rispetto all'Ente.

Articolo 53

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. Una percentuale non inferiore al 15% degli elettori del Comune può presentare al Consiglio Comunale, tramite il protocollo, proposte le l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza comunale, con l'esclusione di atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consultivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione, avendo cura di inserire nella proposta i principi essenziali individuabili nell'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario.
3. Ai soggetti legittimati - i cittadini elettori - compatibilmente con il funzionamento degli uffici, è garantita la necessaria assistenza da parte degli uffici comunali.
4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi pubblici, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti, tramite moduli prestampati da compilare e firmare. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Articolo 54

Referendum

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli

uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti Referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione già adottati dal Consiglio.

2. Non sono ammessi Referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo o comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno 1/10 dei cittadini elettori da valutare al momento dell'inizio della raccolta firme, opportunamente comunicata al Protocollo dell'Ente.
4. Il difensore civico rilascia il suo parere - non vincolante - sull'ammissibilità della richiesta referendaria, tramite atto formale da assumere nella forma ufficiale dall'Ente.
5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, nei giorni compresi tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
6. Il referendum è valido se vi partecipa almeno il 30% degli aventi diritto al voto, in considerazione dell'enorme numero dei cittadini iscritti all'AIRE che fanno comunque quorum.
7. Non possono essere indetti referendum, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
8. Il Consiglio comunale fissa, sentito il parere del Difensore Civico, con apposita delibera, i tempi e le modalità organizzative della consultazione.
9. Il mancato reperimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 55

Effetti del referendum

1. I Referendum abrogativi comportano, nel caso in cui venga promossa la proposta referendaria, la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a Referendum con effetto dal 120° giorno successivo al quello della proclamazione dell'esito del voto da parte del Presidente del Seggio costituito.
2. Nei referendum consultivi il Consiglio Comunale approva entro 120 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori
3. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte solamente a referendum consultivi.

Articolo 56

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali nei limiti di legge e secondo le modalità definite dal regolamento.

Articolo 57

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione con rilevanza esterna sono pubblici.
2. Il diritto di accesso agli atti di cui al comma 1° è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale.

FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 58

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune nonché i comportamenti amministrativi dei dipendenti, dei responsabili e degli Amministratori Comunali.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 35 per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Articolo 59

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

Articolo 60

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e di regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nelle leggi di riferimento ed in altre leggi nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 61

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie stabilite dalle leggi vigenti e per le finalità di Protezione Civile per la cui materia è unico responsabile. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Articolo 62

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Durante la fase di cui al comma precedente, sono applicabili tutti quegli articoli che riguardano la composizione e le competenze degli Organi elettivi di cui al TITOLO II.
3. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione del Comune di Castellino del Biferno (Regione Molise).